

**Mariantonietta Ciocia**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Ha conseguito un assegno di ricerca su *"La proprietà della vita. I brevetti sulle invenzioni biotecnologiche e i diritti fondamentali"*; ha partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale in tema di tutela e valorizzazione di nuovi diritti soggettivi, oltre che al progetto *"Introduzione di innovazioni tecnologiche ed attività aziendale: profili etici e giuridici"* del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'impresa dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; collabora con le cattedre di diritto privato dello stesso Dipartimento; ha svolto attività didattica integrativa; è autrice di una monografia dal titolo *"Il diritto all'abitazione tra interessi privati e valori costituzionali"* (2009), di saggi in opere collettanee ed altri lavori minori.

L'evoluzione ricostruttiva del contratto (caratterizzata da un ampliamento dei confini dell'autonomia negoziale e da una semplificazione degli schemi contrattuali), che gli attuali scenari del diritto privato europeo pone in evidenza, obbliga alla ridefinizione dei metodi di approccio agli istituti giuridici caratterizzati dall'assunzione del debito altrui, tra cui l'accollo.

Le concrete potenzialità espressive dell'autonomia negoziale inducono a riflettere sulla necessità di superare la tradizionale distinzione tra le varie tipologie di accollo e a delineare una qualificazione giuridica autonoma dell'istituto attraverso l'analisi degli elementi di connessione con l'impianto contrattuale, del rapporto che lega le parti interessate e delle patologie riscontrabili sia in riferimento all'inadempimento dell'obbligazione che alle azioni esperibili in caso di mancata esecuzione della prestazione oggetto di accollo.

Ma l'aspetto che senz'altro fa *rivivere* la materia, anche da un punto di vista dottrinale, è il suo esame *attraverso la lente* dei principi costituzionali, alla base di una valutazione temperata degli interessi in gioco che può *riportare ad equilibrio situazioni di espresso o inespresso sbilanciamento delle tutele apprestate a favore dei soggetti coinvolti*.

Per tale via, nel rivalutare la problematica della responsabilità debitoria, influenzata notevolmente dall'attuale crisi economica, la disamina delle numerose pronunce giurisprudenziali evidenzia la necessità che l'interprete componga il conflitto d'interessi alla luce dei valori dell'ordinamento rinvenibili nella Carta Costituzionale, con uno sguardo attento alla verifica dei parametri dettati dalla buona fede e dal divieto di abuso del diritto ed, altresì, alla speditezza e fluidità degli scambi e dei traffici commerciali.

ISBN 978-88-6611-920-3



9 788866 119203

€ 20,00



CACUCCI  EDITORE  
BARI

M. Ciocia Il contratto di accollo

## IL CONTRATTO DI ACCOLLO

MARIANTONIETTA CIOCIA

# IL CONTRATTO DI ACCOLLO

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2020 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

# INDICE

Prefazione	11
Premessa metodologica	13

## CAPITOLO PRIMO

### LA CESSIONE DEL DEBITO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

1. La circolazione di crediti e debiti: dalla visione utilitaristica a quella personalistica	19
2. Le modificazioni dei soggetti nella prospettiva di trasformazione del rapporto obbligatorio sia in chiave di successione che di trasferimento del debito	23
3. Evoluzione della disciplina e rilettura delle Relazioni dei Padri estensori del codice civile	26
4. L'accollo nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale: tipologie strutturali. L'accollo interno ed esterno	30
5. <i>Segue.</i> L'accollo liberatorio e l'accollo cumulativo	34
6. Peculiarità dell'istituto dell'accollo tra le figure di circolazione dei debiti	39

## CAPITOLO SECONDO

### STRUTTURA NEGOZIALE DELL'ACCOLLO

1. Premessa	43
2. Individuazione delle fonti dell'obbligazione accollabile	46
3. L'ingerenza dell'obbligazione nella disciplina negoziale dimostrata attraverso l'analisi esegetica di adempimento del debitore/adempimento del terzo	53
4. Autonomia negoziale e principi costituzionali nell'accollo	56
5. La formazione progressiva del contratto ed il valore da attribuire agli accordi intervenuti tra le parti durante la fase delle trattative	58
6. Natura giuridica della clausola di adesione del creditore/accollatario e presupposti giuridici per la sua valutazione in termini di proposta contrattuale	60
7. <i>Segue.</i> L'adesione del creditore nella prefigurazione di un contratto bilaterale a favore di terzo ed il momento perfezionativo dell'accordo	63
8. Gli elementi essenziali del contratto di accollo	66

9. L'accordo: accertamento delle dichiarazioni e perfezionamento del consenso analizzati attraverso analogie e differenze con la disciplina dettata in tema di contratto a favore di terzo e figure affini	68
10. L'elemento causale nel contratto di accollo: l'assunzione del debito altrui	77
11. <i>Segue.</i> Presupposti di esclusione della possibilità di individuare nella garanzia l'elemento causale dell'accollo	83
12. L'oggetto nell'accollo: parallelismi con la novazione oggettiva	86
13. <i>Segue.</i> Accollo di debito futuro e preliminare di accollo	89
14. La forma nell'accollo: sussunzione della cessione del debito nel più ampio fenomeno di cessione del contratto	94

### CAPITOLO TERZO

#### I SOGGETTI TRA AUTONOMIA E VINCOLI RECIPROCI

1. Premessa	101
2. La portata giuridica dell'interesse dei soggetti nell'accollo, analizzata in un'ottica di rottura con la disciplina del contratto a favore di terzo e di limitazione imposta dal divieto di "abuso del diritto"	104
3. Qualificazione del soggetto terzo ed influenze derivanti dalla categoria delle c.d. "prestazioni isolate"	108
4. Il ruolo delle parti contraenti: promittente/accollante e stipulante/accollato	110
5. <i>Segue.</i> Riflessioni in merito al soddisfacimento dell'interesse dello stipulante/accollato e del creditore/accollatario	112
6. <i>Segue.</i> Il ruolo autonomo del creditore e l'influenza della sua adesione alla stipulazione del contratto di accollo	115
7. Vincoli reciproci tra i soggetti. Buona fede, diligenza e doveri di protezione nel contratto di accollo	119
8. Il bilanciamento degli interessi nel rapporto tra accollato, accollante ed accollatario	122
9. Accessione legale nella responsabilità e vincoli di solidarietà tra condobitori nell'accollo	127
10. <i>Segue.</i> La responsabilità sussidiaria in via di regresso	134
11. Differenze tra l'adempimento parziale dell'obbligazione solidale e l'accollo parziale	141

CAPITOLO QUARTO  
INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI ACCOLLO

1. Premessa	147
2. Riflessioni sull'art. 1276 c.c. ed in particolare sull'inciso "Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata[...]"	150
3. Effetti della nullità dell'obbligazione assunta riguardo all'obbligazione estinta ed alle sue garanzie	152
4. L'inadempimento nell'accollo: effetti della risoluzione e concorrenza di responsabilità	156
5. La nullità di protezione nell'accollo	165
6. Inefficacia del contratto di accollo ed effetti derivanti dall'interconnessione con altre tipologie contrattuali	169
7. Azioni esperibili dall'accollatario nei confronti del debitore inadempiente	171
8. Intervento e controllo del giudice sul regolamento contrattuale di accollo	175
Indice degli autori	179
Indice delle decisioni	187

# PREFAZIONE

GAETANO ROBERTO FILOGRANO

Il lavoro affronta un tema classico, come quello dell'accollo, rivisitato alla luce dei più recenti interventi della giurisprudenza.

In tale prospettiva le categorie tradizionali mostrano una interessante vivacità nel confronto con la realtà quotidiana dei rapporti giuridici.

Apprezzabile è il tentativo di valorizzare uno sforzo interpretativo di tipo funzionale, maggiormente attento agli interessi in gioco nello specifico assetto contrattuale, nella consapevolezza della esigenza di andare oltre gli schemi formali del tipo legale e delle classificazioni astratte.

Traspare così il rifiuto di una lettura strutturale delle vicende modificative del rapporto obbligatorio e il corretto convincimento che le ragioni del formalismo giuridico non possano in alcun modo prevalere su quelle funzionali della giustizia sostanziale.

In tale quadro emerge la centralità del principio di solidarietà costituzionale di cui la nozione di buona fede, nell'ambito dei rapporti patrimoniali, è significativa espressione.

Particolare attenzione è prestata alla figura dell'accollo *ex lege*, nelle variegate applicazioni offerte dalla normativa di riferimento.

L'Autrice giunge quindi a rivalutare la problematica della responsabilità debitoria alla luce dei valori personalistici rinvenibili nella Carta costituzionale.

Appare di sicuro interesse l'ulteriore sforzo di ricostruzione giuridica del rapporto obbligatorio in un'ottica capace di varcare i confini dell'ordinamento interno, allo scopo di offrire spunti di riflessione nel dibattito inerente il tentativo di costruzione di modello comune di diritto contrattuale europeo.

L'analisi opera infine un'attenta ricostruzione delle vicende patologiche e dei relativi rimedi giuridici.

Il lavoro evidenzia un metodo di ricerca particolarmente apprezzabile, anche per l'ampiezza delle citazioni dottrinali e la modernità dell'approccio interpretativo, non indifferente alla realtà degli scambi e dei traffici commerciali.

## PREMESSA METODOLOGICA

Scopo della presente indagine è quello di analizzare il tipico istituto di modificazione dal lato passivo del rapporto obbligatorio, l'accollo, valutato nell'ottica della sua struttura contrattuale; in particolare, l'analisi si sviluppa attorno all'approfondimento dell'assunzione del debito altrui così come tradizionalmente inteso, attraverso un'analisi rapida delle tre figure che il nostro ordinamento prevede (delegazione, espromissione ed accollo).

Individuate le linee conduttrici dei tre istituti, si procede all'esame della struttura negoziale, in particolare, dell'accollo: dalla disamina delle fonti dell'obbligazione accollabile, agli elementi essenziali del negozio che si instaura tra accollante ed accollato ed agli effetti che si ripercuotono sull'accollatario e su eventuali soggetti terzi, per giungere, conclusivamente a delineare fattispecie di nullità del contratto stesso in caso di mancanza degli elementi essenziali o di carenza di liceità ed impossibilità degli stessi.

Il presente lavoro, dunque, si sviluppa attorno alle nozioni distinte, ma indubbiamente connesse, di contratto e obbligazione, nella specifica consapevolezza che sia necessario «escludere che il diritto delle obbligazioni, che pur resta il settore più impegnativo per tecnicismo e profondità di speculazione, sia storico ed avalutativo»<sup>1</sup>.

L'accollo è quell'istituto, previsto dall'art.1273 c.c., in forza del quale se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore questi rimane obbligato in solido col terzo, nuovo debitore.

---

<sup>1</sup> P. PERLINGIERI, *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979, 123.

In ogni caso il terzo, nuovo debitore, è obbligato nei confronti del creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. Risulta chiaro, quindi, che il contratto in esame viene stipulato tra debitore e terzo (nuovo debitore)<sup>2</sup>.

La modificazione del lato passivo di un rapporto obbligatorio – poiché non è indifferente per il creditore la maggiore o minore solvibilità del debitore – non può concepirsi, quale forma di successione, se non nei casi previsti in modo espresso dalla legge (artt. 2160, 2177 e 2560 c.c. nonché le norme sui titoli di credito)<sup>3</sup> e, cioè, generalmente con la forma contrattuale, attraverso la

<sup>2</sup> Questo aspetto differenzia l'accollo e l'espromissione: in entrambe le figure il debitore può, con il consenso del creditore, essere liberato dal suo debito, che viene assunto da un altro soggetto, ma l'accollo è un accordo tra debitore e terzo, mentre l'espromissione è un accordo tra il terzo e il creditore. Con riferimento alla delegazione, la differenza si ravvisa nel fatto che questa è una fattispecie complessa che richiede la partecipazione di tutti e tre i soggetti coinvolti, mentre nell'accollo il rapporto corre tra accollante e accollato.

<sup>3</sup> In dottrina sono state individuate molteplici ipotesi in cui l'accollo del debito è ricollegato dalla legge alla stipula tra le parti di un contratto che non ha di per sé ad oggetto la sorte del debito (P. RESCIGNO, *Studi sull' accollo*, Milano, 1958, 44). Tra i casi di accollo semplice *ex lege*: gli artt. 668, comma 1, 1010, comma 1, 2031, comma 1e 2338, comma 2, c.c. Per l'ipotesi di accollo privativo *ex lege* v. gli artt. 1408, comma 1, 2558, comma 1, 2610, comma 1, 2112, comma 1, 1599, 1602, 2923 e 1918 c.c.. Vengono invece ricollegate alla figura dell'accollo cumulativo *ex lege* le fattispecie disciplinate dagli artt. 2356, 2481, 1717, comma 1, 1762, comma 2, 2560, comma 2, 2112, comma 2, 2269 e 2320, comma 1, c.c.. Art. 2160 c.c.: "La disposizione contenuta nell'art. 2160, comma 2. c.c. - secondo cui nel caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo «i crediti ed i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo» - alla stregua di un'interpretazione storico-sistematica e della espressa finalità di garantire efficacemente il mezzadro di fronte ad ogni ipotesi di trasferimento, si applica anche nel caso di successione *mortis causa*; ne consegue che qualora il fondo abbia formato oggetto di legato, alla responsabilità del legatario cui è stato trasferito il diritto di godimento si affianca quella sussidiaria dell'erede che sostituisce, *ope legis*, quale successore universale, il *de cuius* originario concedente ed, inoltre, che il mezzadro ha privilegio *ex art. 2765* sulla quota di frutti del legatario - cui spetta il godimento del fondo e quindi la percezione degli stessi - per il soddisfacimento dei propri crediti. Cass. civ. Sez. III, 06 novembre 1987, n. 8239, in *Mass. Giur. it.*, 1987 e in *Giur. Agr. it.*, 1988, 33. Art. 2177 c.c.: In caso di trasferimento parziale del bestiame il nuovo soccidante succede nei crediti e nei debiti del soccidario pro-quota, rimanendo tuttavia la responsabilità sussidiaria del cedente (A. JANNARELLI, *Della soccida*, in *Comm. Cendon, sub artt. 2170-2187*, Torino, 1991, 610) e 2560 c.c.: La concezione unitaria dell'azienda cede il passo alla regola generale, dato che l'art. 2560 c.c. stabilisce che il venditore dell'azienda non è liberato dai debiti che la riguardano se non risulti che i creditori vi hanno consentito; in altre parole, deve intervenire una pattuizione *ad hoc* affinché i debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta passino all'acquirente e, a tal fine, non sarebbe sufficiente che il creditore dichiarasse unilateralmente di liberare il cedente, ma occorrerebbe una clausola nel contratto di vendita dell'azienda che preveda l'accollo dei debiti al compratore (G. BONFANTE, G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Tratt. Cottino*, I, Padova, 2001, 643), in assenza del quale,

delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima. In particolare, poi, la liberazione del debitore originario non può prescindere da uno specifico consenso del creditore, né può intervenire contro la sua volontà. Alla luce di tali considerazioni, l'istituto dell'accollo verrà analizzato, in questa sede, in un'ottica negoziale e soprattutto contrattuale.

Merita attenzione, in riferimento alla stretta connessione con l'accollo, l'aspetto legato alla disciplina delle fonti dell'obbligazione: essendo il contratto la primaria fonte di obbligazione, nella ricostruzione che segue si evidenzierà come sia possibile, ampliando tale principio, dimostrare che anche l'obbligazione può essere fonte di contratto.

Inoltre, l'intento dell'elaborato è quello di superare la tradizionale distinzione tra le varie tipologie di accollo (interno, esterno, liberatorio, cumulativo, privato)<sup>4</sup>, frutto di interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali che, alla luce della ricostruzione della struttura del accordo-contratto e dei nuovi

---

l'acquirente risponde in solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla sua liberazione (G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, I, Torino, 2003, 160), La giurisprudenza in proposito parla di un accollo cumulativo *ex lege* che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda commerciale: Cass., Sez. I, 29 aprile 1998, n. 4367, in *I Contratti*, 1998, 4, 407 in cui la Suprema Corte sottolinea che a norma dell'art. 2558 c.c. perchè si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo "ex lege" all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori. Su un'altra linea interpretativa, altra dottrina sostiene che l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti relativi all'azienda ceduta è previsto come conseguenza automatica della cessione dall'art. 2560, comma 2, c.c. il quale tuttavia lo circoscrive ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori e, pertanto, tale accollo varrebbe solo nel caso di imprenditore commerciale non piccolo, dato che solo quest'ultimo è tenuto all'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e a nulla servirebbe che l'acquirente fosse a conoscenza di debiti non risultanti dai libri contabili (F. GALGANO, *Diritto commerciale*, ed. compatta, *L'imprenditore. Le società*, Bologna, 2008, 49); infine v. Cass., 22 aprile 1975, n. 1568, in *Foro it.*, Vol. 98, 11 (novembre 1975), 2511/2512-2517/2518: nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione; Cass., Sez. I, ord., 20 febbraio 2020, n. 4333, in *CED Cass.*, 2020.

<sup>4</sup> La giurisprudenza di legittimità ha spesso sottolineato la natura contrattuale atipica dell'accollo, strettamente collegata all'istituto dell'autonomia contrattuale, a discapito della sedimentazione delle classificazioni (frutto di interpretazioni dottrinarie) di accollo interno o semplice - non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela: così Cass., Sez. III, 24 maggio 2004, n. 9982, in *Corr. giur.*, 9, 2004, 1173.

confini dell'autonomia negoziale, nonché di una destrutturazione e semplificazione degli schemi contrattuali, risultano essere ormai riduttive rispetto alle concrete potenzialità espressive dell'autonomia negoziale.

L'intera ricostruzione sistematica, a favore dell'esistenza di un autonomo contratto di accollo, poggia, *in primis*, sul dato letterale delle norme in materia.

Rilevante, come in tutti i casi in cui si affrontano istituti di carattere generale, è prendere visione ed analizzare l'*excursus* logico-giuridico che ha portato gli estensori delle norme del codice civile alla formulazione dei precetti di riferimento così da rendere più agevole il percorso di analisi della struttura del negozio di accollo onde poter giungere ad una soluzione univoca dell'istituto in analisi. Per tale ragione verranno affrontati, preliminarmente, gli aspetti evolutivi degli istituti di trasferimento e circolazione dei debiti attraverso cui, con i dovuti raffronti, l'accollo risulterà tratteggiare la tipica configurazione di cessione del debito proprio/assunzione del debito altrui.

La struttura contrattuale dell'istituto, rimarcata ed analizzata in ogni suo elemento essenziale, induce a considerare la pregnante importanza rivestita dall'autonomia dei soggetti interessati: il ruolo da questi rivestito (accollante, accollato ed accollatario), intriso di una rilevante autonomia, seppur condizionato da vincoli reciproci, lascia trasparire l'esigenza di procedere attraverso un'interpretazione evolutiva dell'istituto secondo attuali e più moderni sistemi di esegesi del vincolo obbligatorio, in cui il contemperamento degli interessi superi la tradizionale, e squisitamente dottrinale, distinzione tra le varie tipologie di accollo, giungendo ad un'uniformazione della tipologia contrattuale in oggetto.

Le asimmetrie, tipiche della struttura contrattuale, generalmente intesa, prendono forma e si evidenziano anche in questo caso: i principi costituzionali alla base di una valutazione temperata degli interessi in gioco potrebbe riportare ad equilibrio situazioni di espresso od inespresso sbilanciamento delle tutele apprestate a favore dei soggetti coinvolti, sovvertendo la comune e correntemente accreditata tesi secondo cui il lato attivo del vincolo sia necessariamente quello idoneo a convogliare, nel corso degli eventi del processo obbligatorio, le vicende a proprio favore, ma, allo stesso tempo, rivalutando, in chiave comparatistica, il principio del *favor debitoris*, abbondantemente superato dalla costante attenzione oramai apprestata al bilanciamento degli interessi.

Il metodo di approccio alla tematica in oggetto si conclude con uno sguardo alle tematiche di invalidità rinvenibili nel contratto di accollo. Il fenomeno dell'inadempimento, che senz'altro tocca l'apparato configurativo dell'accollo, risulta ormai, in generale, connotato in maniera differente a seconda della natura degli interessi che la concreta irresponsabilità o la limitata responsabilità del debitore vada ad attingere. In tale direzione si impone la necessità di armonizzare, nel singolo contesto applicativo, regole generali e regole speciali

valutandone le reciproche interferenze e modulando soluzioni esclusivamente sul caso concreto<sup>5</sup>.

Si giunge, quindi, da un'analisi complessiva dell'intero istituto, a rivalutare la problematica della responsabilità debitoria che senz'altro costituisce un fertile *humus* sul quale vagliare e conciliare il conflitto di interessi patrimoniali e non patrimoniali che sottendono a un settore soltanto tratteggiatamente neutro ed impermeabile ai valori dell'ordinamento, come quello delle obbligazioni<sup>6</sup>.

Nell'ottica di proporre una visione d'insieme, viene analizzato, poi, in premessa ai singoli argomenti trattati, il quadro prospettico di valenza comunitaria che realizza la base normo-giuridica da cui avviarsi per una rilettura dell'istituto in commento, di più ampio respiro tale da fornire all'operatore giuridico, proteso verso l'armonizzazione della materia, gli strumenti necessari per un'inquadramento della disciplina nell'alveo dei principi caratterizzanti il diritto privato europeo.

---

<sup>5</sup> Sul punto cfr. M. GORGONI, *Regole generali e regole speciali nella disciplina del contratto*, Torino, 2005.

<sup>6</sup> Sul punto v. P. PERLINGIERI, *Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni*, in *Vita not.*, 1976, 1027 ss.